

Pistoia, 27/06/2019

A tutti i soci

### **Termini versamento imposte imprese agricole**

Il termine di pagamento del saldo IRPEF, IRES e IRAP è stato fissato, a decorrere dal 1 gennaio 2017, al 30 giugno di ogni anno, anziché al 16 giugno, con il conseguente slittamento al 30 luglio del termine per pagare con la maggiorazione dello 0,40 per cento.

Per quanto riguarda i versamenti in scadenza entro il 30 giugno p.v., si segnala che in base ad un apposito emendamento approvato alla Camera dei Deputati con voto di fiducia, in sede di conversione in legge del D.L. n. 34/2019 (c.d. decreto "crescita", art. 12 quinquies, c. 3), per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito dal l'apposito D.M. del MEF, i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell'IRAP e dell'IVA, che scadono dal 30 giugno al 30 settembre 2019, **sono prorogati al 30 settembre 2019**, senza applicazione di maggiorazioni.

La proroga si applica anche ai soggetti (soci) che partecipano a società, associazioni e imprese di cui agli artt. 5, 115 e 116 del TUIR del TUIR (imprese familiari, Snc, sas, ecc.).

Sul punto, si ritiene che non siano interessate dalla proroga le imprese agricole, le società e gli enti non commerciali che dichiarano esclusivamente redditi fondiari (reddito dominicale e redditi agrari, quadro RA dei mod. Unico 2019), in quanto l'esclusione dagli ISA riveste carattere oggettivo non rientrando i redditi fondiari tra quelli soggetti agli ISA, ex art. l'art. 9-bis del D.L. n. 50/2017 convertito in L. n. 96/2017 (v. sopra). Mentre la proroga torna applicabile per tutti gli altri soggetti che svolgendo attività agricole, ex art 2135 c.c., sono tenuti a dichiarare i redditi d'impresa ex artt. 55, 56 e 56 bis del TUIR, sia pure in via forfettaria.

Pertanto, oltre a coloro che svolgono attività agricole tassate a reddito d'impresa ordinario (quadri RG e RF dei modelli unici), cioè le imprese agricole che svolgono attività connesse sulla base della differenza tra costi e ricavi, ovvero le società diverse dalle società semplici che determinano il reddito in base al bilancio (tenute alla presentazione degli ISA), sono interessate dalla proroga anche le imprese:

- 1) le persone fisiche e società semplici che determinano il reddito in base a criteri forfettari in relazione all'esercizio di attività connesse (es. agriturismo, servizi connessi ecc...) - (cfr. i soggetti che compilano il quadro RD modello Unico /PF);

- 2) le Snc, Sas, Srl, che hanno optato per la determinazione del reddito su base catastale, ex art. 1 comma 1093, della legge 296/2006, ovvero che determinano il reddito in base ai criteri forfettari ( es. produzione di energia da fonti rinnovabili, ex art. 1 comma 423 della legge 296/2006)

ancorché non soggette alla presentazione dei modelli ISA.

Per ulteriori informazioni o necessità, rimane a disposizione l'Ufficio Fiscale.